

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4017

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ILLY, DAMIANI, MARAN, CASTAGNETTI, VIOLANTE, BOATO,
RIZZO, BRUGGER, INTINI, PECORARO SCANIO, PISICCHIO,
GIORDANO, COLLAVINI**

Misure a sostegno delle aree di confine

Presentata il 28 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un breve richiamo ad alcune vicende storiche del recente passato del Friuli Venezia Giulia è opportuno per meglio motivare le ragioni della presente proposta di legge.

Trieste, la Venezia Giulia e il Friuli sono certamente la parte dell'Italia che più ha pagato il prezzo del secondo conflitto mondiale e dei successivi decenni della guerra fredda.

I nuovi confini usciti dal Trattato di Pace e dal successivo *Memorandum* di Londra hanno sancito il passaggio di buona parte della Venezia Giulia all'ex Jugoslavia, determinando un esodo di massa di oltre trecentomila italiani dall'Istria, da Zara e dalle isole del Quarnero che ha investito in larga misura Trieste e l'intera regione.

La « cortina di ferro » evocata da Churchill aveva la città giuliana come terminale meridionale. Considerata per molti anni

soglia strategica da cui poteva entrare il nemico, la regione è stata interessata fino quasi alla fine degli anni '80 da pesanti servitù militari e da una forte presenza dell'esercito.

Il fatto di essere considerata area a rischio non ha favorito certamente gli investimenti di capitale e la presenza di imprenditoria esterna: si trattava pur sempre di una regione di confine al di là del quale — per migliaia di chilometri — vigeva un sistema politico ed economico totalmente diverso e contrapposto.

Per fronteggiare questa condizione oggettivamente penalizzante di frontiera di sistema, lo Stato italiano è intervenuto negli anni con misure tese a sostenere l'economia, sia con l'istituzione di fondi speciali *ad hoc*, sia garantendo la presenza delle aziende pubbliche; ma questa politica ha dovuto, nel tempo, fare i conti con norme sempre più restrittive della Comu-

nità europea in materia di aiuti pubblici e con scelte tese a ridurre drasticamente la presenza dello Stato nell'economia.

Malgrado questa situazione, o forse per reagire ad essa, nel Friuli Venezia Giulia si è andata affermando in maniera sempre più forte e convinta una vocazione internazionale che ha puntato a fare di quest'area una sorta di ponte o di *trait-d'union* con i Paesi dell'Europa centro-orientale.

Si trattava soprattutto di un'aspirazione in un periodo in cui l'Italia e l'Europa comunitaria intrattenevano rapporti assai limitati e guardinghi con i Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO). Un'aspirazione che tuttavia è stata alimentata da una fitta rete di relazioni, di contatti istituzionali, economici, culturali e anche individuali di buon vicinato. La Comunità di lavoro Alpe Adria, che negli anni '80 fa incontrare periodicamente regioni dei Paesi dell'est, dell'Austria e dell'Italia, nasce quando nessuno può neanche immaginare il crollo del muro di Berlino; e lo stesso vale per la Quadrangolare, che impegna invece gli Stati e che, di ampliamento in ampliamento, darà poi vita all'Iniziativa centro europea (INCE).

Sono ipotesi di lavoro ed esperienze che nascono in questa regione. La stessa Commissione europea nel 1995 ha modo di riconoscere che « tradizioni di apertura verso i Paesi dell'est, esistenza sul posto di una minoranza di espressione slava » — che agevola le relazioni con quei Paesi sul piano linguistico e culturale — assegnano a Trieste (e alla regione) una « posizione peculiare e unica nella Comunità » nel rapporto con l'est europeo.

Un forte tentativo di tradurre in atto queste potenzialità e di dare sostanza alle buone intenzioni con strumenti specifici e con politiche mirate avviene con la cosiddetta « legge sulle aree di confine », legge n. 19 del 1991.

Formalmente approvato alla fine del 1990 e promulgato il 9 gennaio 1991, il provvedimento era stato in realtà imposto verso la metà degli anni '80, ben prima del crollo del muro di Berlino e dei vari accordi di cooperazione e di associa-

zione con i Paesi dell'Europa dell'Est che sono seguiti a quell'evento.

Alla prova dei fatti, la legge ha dato esito positivo per alcuni aspetti, mentre per altri è risultata superata dagli eventi e dalle nuove relazioni intervenute tra Unione europea e PECO.

Hanno certamente dato impulso al ruolo internazionale della regione il riconoscimento e il rafforzamento di quella che oggi è l'INCE, il cui segretariato è stato posto a Trieste; l'istituzione di INFORMEST e di FINEST; la promozione della cooperazione nel campo meteorologico sull'area transfrontaliera; i finanziamenti per le minoranze (quella slovena in Italia e quella italiana nell'Istria slovena e croata), e il sostegno alle attività internazionali delle università.

Altre previsioni della legge per ulteriormente esaltare le potenzialità internazionali della regione sono rimaste sulla carta, come il « programma nazionale di interesse comunitario » che non ha mai visto la luce. Lo stesso vale per il centro finanziario *off-shore*, altro obbligo inevaso prima a seguito di un lungo contenzioso con la Commissione europea, poi — ad accordo intervenuto — per disguidi burocratici e per la lentezza nel predisporre i regolamenti di attuazione. Norme sempre più restrittive in materia di aiuti di stato hanno portato recentemente la Commissione europea a impugnare nuovamente il provvedimento che è destinato così ad essere definitivamente affossato prima ancora di essere attivato.

Per altri aspetti, la legge n. 19 del 1991 non si era discostata dalla vecchia logica risarcitoria, di compensazione per la perifericità dell'area. Non a caso, parte delle misure venne ridimensionata o annullata dalla Commissione europea, che vi intravvide una violazione delle norme di concorrenza.

In buona sostanza, la legge n. 19 del 1991 — che pure è stata apprezzata per i finanziamenti che ha portato nel nord-est — nacque, almeno per una parte, già vecchia e inadeguata rispetto allo scenario affatto nuovo che si apriva all'inizio degli anni '90.

La legge ha oggi esaurito le risorse, ma alla luce di quanto esposto, un semplice rifinanziamento risulterebbe anacronistico, e del tutto incongruo rispetto al nuovo quadro di riferimento europeo in cui oggi si colloca il Friuli Venezia Giulia: quello dell'imminente allargamento dell'Unione europea a 10 nuovi Paesi di cui 8 appartenenti all'INCE e dunque a quell'area cui la regione ha rivolto in questo mezzo secolo molte delle sue attenzioni e iniziative.

La presente proposta di legge, dunque, si richiama alla precedente legge sulle aree di confine per la sua ispirazione di fondo e per ricordare la sensibilità dimostrata in passato dal legislatore nazionale, ma punta ad una serie di interventi che tengano conto del nuovo scenario europeo che si sta configurando, dell'impatto che esso avrà su una regione il cui confine sta per cadere e del ruolo peculiare, per molti aspetti esclusivo, che essa può assolvere nell'interesse dell'intero Paese.

Da confine del sistema, il Friuli Venezia Giulia è ormai destinato a diventare uno dei baricentri dell'Unione europea allargata, una soglia senza più barriere tra quelle che ieri erano le due Europee. Da problema delicato qual è stata per tanti anni, l'area diventa una risorsa che opportunamente valorizzata può costituire un vantaggio per tutta l'Italia e per la stessa Europa, come la citata dichiarazione della Commissione riconosceva già 8 anni or sono.

Tuttavia, il passaggio dell'allargamento non è indolore per le regioni di confine: grandi sono le opportunità ma non irrilevanti i problemi che si aprono quando cadono le frontiere. Lo si è visto in altre regioni italiane, quando l'attuazione concreta del mercato interno ha fatto scomparire una serie di servizi e di attività confinarie con la Francia; lo si è visto quando nell'Unione europea è entrata l'Austria. E si trattava di Paesi che condividevano con l'Italia sistema economico, tenore di vita, regimi salariali.

Nel prossimo allargamento entreranno Paesi con caratteristiche ben diverse da questo punto di vista, e le ripercussioni di

uno spazio economico e di un mercato che si aprono si faranno sentire in maniera anche più accentuata che nel passato.

È la stessa Unione europea a riconoscerlo e a farsene almeno in parte carico.

Non a caso nel 2000 la Commissione europea ha affermato la necessità di un'analisi sulla situazione economica delle regioni che confinano con i Paesi candidati all'allargamento dell'Unione.

E il successivo Consiglio europeo di Nizza ha sollecitato la stessa Commissione a proporre un programma per rafforzare la competitività economica delle regioni frontaliere, partendo dalle probabili ripercussioni su di esse dell'ampliamento e dall'esigenza perciò di rafforzare la loro competitività.

Un'« azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere » (comunicazione della Commissione europea relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i Paesi candidati. Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere. COM(2001)437 definitivo, 25 luglio 2001) è stata così licenziata nel luglio del 2001 dalla Commissione europea. Il documento individua le 23 regioni frontaliere interessate all'allargamento, di cui due in Italia: Friuli Venezia Giulia e Veneto.

In questo ambito per l'Italia è stato « considerevolmente maggiorato il quadro finanziario del programma italiano INTERREG IIIA con la Slovenia » per il periodo 2000-2006 rispetto ai sei anni precedenti (incremento del 209 per cento). Il documento proponeva inoltre:

1) di portare il contributo comunitario massimo ai progetti *Trans European Network* (TEN) dal 10 per cento al 20 per cento per i progetti transfrontalieri quando il valore aggiunto per i Paesi partecipanti sia particolarmente elevato;

2) di erogare nel periodo 2003-2006 un'assistenza finanziaria speciale pari a 150 milioni di euro per sostenere i progetti ovvero le migliorie più urgenti alle infrastrutture transfrontaliere nel settore dei trasporti;

3) di considerare fra le priorità più importanti la promozione dei progetti volti

a collegare le TEN alle reti di trasporto dei Paesi candidati, obiettivo rispetto al quale la Commissione europea proponeva tra l'altro di « promuovere i progetti volti a ridurre le strozzature, a collegare i porti alla rete ferroviaria e a promuovere gli investimenti e il potenziamento delle infrastrutture per il trasporto merci su rotaia ».

La stessa Commissione aveva peraltro già finanziato nel 1999 attraverso il programma Interreg 2C un progetto (il « *Pre-parity* ») teso a promuovere uno studio sull'impatto dell'allargamento sulle aree frontaliere. Nel progetto erano coinvolti inizialmente il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo e le Marche, ma in effetti solo le prime due regioni si rendevano parte attiva nella ricerca, e solo la prima rendeva pubbliche alla fine del 2001 le risultanze dell'indagine, che in parte riguardavano anche il Veneto.

Queste risultanze evidenziano:

l'elevato livello di integrazione tra sistema economico del Friuli Venezia Giulia e i PECO anche se il grado di internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia ha un carattere prevalentemente europeo comunitario;

il carattere « *labour intensive* » dell'industria regionale e dunque potenzialmente a rischio, perché penetrabile dalle importazioni dai Paesi dell'est, anche se la produzione regionale ha un contenuto di *high skill* o *medium/blue collar skill* al momento sufficientemente elevato per proteggerla dai nuovi entrati.

Il problema che emerge e al quale la presente proposta di legge si propone di dare almeno in parte una risposta è come garantire la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio di risorse umane che hanno consentito ad alcuni distretti e *cluster* industriali di raggiungere posizioni di eccellenza e di primato sul mercato mondiale.

L'indagine condotta presso le imprese indica che le stesse individuano i loro vantaggi competitivi soprattutto nella qualità dei prodotti che riescono a garantire,

nella flessibilità derivante dalla loro ridotta dimensione, e dal grado di innovazione che caratterizza la produzione. Ma al tempo stesso questi sono anche i punti sensibili, rispetto ai quali ci si pone il problema di tenere il passo nel tempo, pena la perdita di posizioni. Non a caso le strategie di sostegno vengono indicate nel miglioramento organizzativo delle imprese, nella salvaguardia delle risorse umane (*skill*), nello sviluppo dell'innovazione e della R&S.

Infine, con riferimento all'allargamento, non si può ignorare il rischio che il differenziale del costo del lavoro presente tuttora nei Paesi candidati possa incidere sulla competitività delle imprese della regione, più di altre esposta — per la sua contiguità — alla concorrenza e alla penetrazione dei prodotti dei nuovi entrati.

Si tratta di indicazioni di cui si è tenuto conto nella predisposizione della presente proposta di legge, come si potrà vedere in seguito.

L'interesse strategico che la Commissione europea assegna all'area italiana del nord est emerge peraltro anche da altre previsioni di intervento, a cominciare da quelle a sostegno delle Reti e dei Corridoi transeuropei individuati al Consiglio europeo di Essen del 1994. La regione Friuli Venezia Giulia vi figura nell'elenco dei progetti prioritari come terminale della rete transeuropea ad alta velocità da Lione fino a Trieste, e come stazione di partenza del Corridoio europeo n. 5 che in pratica raccorda l'asta TAV con un fascio di infrastrutture che dovrebbe arrivare da Venezia-Trieste fino a Lvov (Leopoli), Kiev via Lubiana e Budapest.

Tra gli « altri progetti importanti », un secondo elenco di infrastrutture ritenute di interesse europeo ma da considerare subordinate alla prima, figurava in effetti anche il « Corridoio Adriatico (Trieste-Ravenna-Ancona-Brindisi-Igoumenitsa-Patrasso-Larissa-Cipro/Malta-Nord Africa) » il cui progetto non è stato portato a compimento.

Il ritardo accumulato nella progettazione e nell'avvio dei lavori della RTE

Lione-Torino-Trieste e del Corridoio europeo n. 5 sta pesando notevolmente sulle possibilità di sviluppo del nord-est, ma rischia di penalizzare l'intero Paese in quanto si delinea concretamente la prospettiva di essere anticipati nella realizzazione di un asse di collegamento est-ovest che passa al di sopra delle Alpi.

Una proposta di decisione (COM(2001) 544 definitiva) che in pratica aggiorna la lista dei progetti di Essen, prevede il finanziamento di un « treno ad alta velocità/trasporto combinato est europeo Stoccarda-Monaco-Salisburgo/Linz-Vienna », ritenuto necessario perché consentirà di costituire un corridoio ferroviario transeuropeo che « nella prospettiva dell'allargamento potrà essere prolungato verso Budapest », e poi fino a « Bucarest e Istanbul ». L'asse — afferma il documento comunitario — « sarà completato solo nel 2012, ma gran parte dovrebbe essere realizzata entro il 2006 ».

La necessità di non perdere ulteriore tempo per la realizzazione degli assi e dei corridoi che riguardano l'Italia emerge con tutta evidenza e si confida che la legge obiettivo vorrà tenere conto di questa priorità. Per converso la presente proposta di legge si fa carico di favorire un'accelerazione della progettazione e della realizzazione del Corridoio 5 anche nei Paesi di nuova adesione, come Ungheria e Slovenia.

Si ipotizza così la possibilità di cofinanziamento di opere in questi due Paesi laddove esse vedano coinvolte anche imprese italiane (la proposta ha un precedente, rappresentato dalla legge 8 ottobre 1998, n. 354, la quale all'articolo 3, comma 2, prevedeva che « per lo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere contributi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, da realizzare da parte della "Ferrovie dello Stato SpA" per un importo non superiore a lire 300 miliardi »).

In conclusione le motivazioni della proposta di legge possono essere così riepilogate:

1) esigenza di riorganizzazione del territorio nel Friuli Venezia Giulia per

fare fronte all'impatto e alle potenzialità dell'allargamento dell'Unione europea;

2) necessità di correggere fattori distorsivi del suo sviluppo sedimentati durante mezzo secolo come conseguenza della marginalità e della collocazione della regione ad un confine non solo geografico, ma di sistema politico ed economico;

3) venir meno di misure di sostegno operanti attualmente sul territorio a titolo di risarcimento per la sua collocazione periferica e confinaria;

4) esigenza di migliorare la partecipazione del Friuli Venezia Giulia (e del Veneto) alle politiche e ai programmi comunitari diretti a favorire l'integrazione economica con i Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;

5) valorizzazione del patrimonio di esperienze e di relazioni con i PECO che il Friuli Venezia Giulia (e il Veneto) hanno accumulato in tutti questi anni malgrado le condizioni sfavorevoli;

6) ruolo primario che il nord-est e la regione Friuli Venezia Giulia in particolare possono assolvere nell'ambito di una strategia di politica estera italiana ed europea verso l'area balcanica dei Paesi già candidati all'adesione all'Unione europea ma non ancora idonei all'entrata (Romania, Bulgaria e Croazia) e quella dei Paesi per ora non coinvolti nel processo di integrazione, (Serbia, Montenegro, Bosnia, Albania, FYROM). L'interesse nazionale ed europeo di questo obiettivo appare evidente, anche ai fini della stabilità dell'area, e la presente proposta di legge vuole essere funzionale almeno per un aspetto (quello della cooperazione scientifica e della R&S) alla strategia di perseguirlo.

Rimettendo prevalentemente alla regione l'individuazione dei progetti di intervento la proposta di legge rispetta il principio di autonomia sancito dallo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia.

Puntando poi soprattutto sulla riorganizzazione del territorio al fine di creare un ambiente più favorevole allo sviluppo

delle imprese, ed evitando gli aiuti diretti alle stesse, il provvedimento si mette al riparo da eventuali obiezioni comunitarie relative agli aiuti di Stato e alla violazione delle norme sulla concorrenza.

In sintesi, l'articolo 1 indica le finalità generali della legge, individuandole nell'esigenza di sostenere le aree frontaliere a fronte delle probabili e previste ripercussioni dell'allargamento dell'Unione europea. La legge si prefigge così l'obiettivo generale di attenuare gli effetti negativi derivanti da attività confinarie destinate a scomparire con la caduta della frontiera; e al tempo stesso di attrezzare il territorio regionale a cogliere le opportunità del nuovo quadro politico.

La legge risponde in questo modo non solo ad esigenze ed opportunità oggettive, ma anche a politiche e indicazioni dell'Unione europea, che a sua volta ha previsto misure di accompagnamento per le regioni frontaliere coinvolte dall'ampliamento.

L'articolo 2 istituisce lo strumento fondamentale con cui si devono perseguire le finalità generali indicate dall'articolo 1. Si prevede allo scopo l'istituzione di un fondo quinquennale la cui gestione è devoluta alla regione Friuli Venezia Giulia che provvederà al suo utilizzo con propria legge. L'articolo specifica comunque i settori di intervento, in ciò tenendo conto soprattutto delle indicazioni emerse dallo studio (« *Preparity* ») promosso dalla Commissione europea per valutare l'impatto dell'allargamento sul Friuli Venezia Giulia.

Si prevedono misure a sostegno della riconversione delle imprese colpite dall'allargamento, ma anche per recuperare o incrementare l'efficienza del territorio, attraverso il potenziamento dei servizi, compresi quelli di pubblica utilità, delle infrastrutture e delle reti e se ne promuove l'integrazione con quelle della parte slovena e, dove possibile, croata, al fine di migliorarne l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo sviluppo dell'area transfrontaliera. L'articolo prevede anche il recupero dei siti industriali inquinati e misure che assicurino la salvaguardia ambientale, attenuando l'impatto

che sul tessuto economico regionale possono esercitare le situazioni di « *dumping ambientale* » che privilegiano gli operatori economici d'oltre frontiera.

È in buona sostanza una sorta di programma integrato territoriale quello che si prospetta, con una connotazione particolare rispetto all'esperienza fin qui fatta di questo strumento, perché in tale caso si vuole tener conto dell'interazione con un territorio estero, ciò che presuppone una forte cooperazione transfrontaliera. Un accento particolare viene posto in questo articolo alla riorganizzazione produttiva delle aziende e allo sviluppo di nuove tecnologie. L'articolo prevede così il sostegno a forme particolari di raccordo tra centri di ricerca e imprese della regione, per fare fronte con l'innovazione a una concorrenza crescente dei Paesi aderenti o candidati, spesso determinata dai bassi costi del lavoro; e la creazione di un organismo, anche in forma societaria, in grado di garantire assistenza alle imprese che lamentano una forte esigenza di riorganizzazione rispetto al nuovo scenario dell'Europa allargata.

L'articolo 3 prevede una deroga al regime delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, nel caso in cui la regione — per fare fronte all'offerta di lavoro del territorio — sottoscriva un accordo di programma con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli enti locali interessati.

Altre misure in deroga sono previste per i lavoratori transfrontalieri — fenomeno storicamente consolidato — e per quelli dipendenti da imprese dell'area PECO con cui le imprese regionali intrattengano rapporti di cooperazione o che siano interessati da programmi di formazione professionale.

Articolo 4. La collocazione del Friuli Venezia Giulia e l'attitudine delle sue classi dirigenti hanno fatto di questa regione un osservatorio del tutto particolare sui Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale, che negli anni ha saputo trasformarsi in un laboratorio di esperienze e di relazioni che ora vanno capitalizzate.

L'articolo prevede così misure a favore delle università della regione e del polo scientifico di Trieste affinché realizzino programmi di formazione e di cooperazione con le università e con gli organismi di ricerca e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale non ancora coinvolti nel processo di integrazione europea. Rispetto a quest'area che ancora nel recente passato si è rivelata particolarmente instabile e focolaio di tensioni che hanno investito l'intera Europa, è evidente l'intento dell'articolo di sviluppare una cooperazione che possa avvicinare e in prospettiva favorire l'integrazione nell'Unione europea di questi Paesi, muovendo da una regione che storicamente ha rappresentato per essi una soglia di avvicinamento e di entrata al mondo occidentale.

Con questa stessa ottica e per le stesse motivazioni l'articolo 5 prevede la istituzione del Centro europeo per la formazione dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea (INCE) e dei Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO), che dovrà riguardare sia l'*acquis* comunitario che la diffusione delle conoscenze e delle competenze aziendali.

L'articolo 6 si fa carico di favorire una più sollecita realizzazione del Corridoio europeo n. 5 in Slovenia e in Ungheria, al fine di scongiurare l'isolamento della regione e dell'intero nord-est italiano dalle correnti fondamentali degli scambi sull'asse est-ovest incrementate dall'allargamento. La prospettiva concreta e ravvicinata di essere bypassati da un asse infrastrutturale d'oltralpe (Stoccarda-Salisburgo-Vienna-Budapest) rende indispensabile uno sforzo per la realizzazione delle opere del Corridoio europeo n. 5 in Italia e il

loro sostegno negli altri Paesi interessati, con un'iniziativa del resto già perseguita nella precedente legislatura.

L'articolo 7 va incontro all'esigenza di semplificare e di razionalizzare alcuni strumenti a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dalla legge n. 19 del 1991. Si propone così di unificare in un'unica società FINEST ed INFORMEST, sia pure prevedendo la costituzione di due sezioni autonome. L'obiettivo è quello di rendere sinergiche le loro funzioni, di favorire un rapporto più stretto e operativo con l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), e di snellire gli attuali organismi di direzione mettendoli in condizione — con una migliore definizione dei compiti — di corrispondere meglio all'effettiva domanda delle imprese regionali. Preposti alle tre sedi in cui operano oggi i due attuali organismi (FINEST ha una sede in Veneto e una in Friuli Venezia Giulia, INFORMEST ha sede a Gorizia) saranno tre vicepresidenti, che con il presidente nominato dal Ministro delle attività produttive dovranno garantire una guida unitaria della nuova società. Ad essa sono inoltre confermate ed estese per tutta la sua area di intervento le misure integrative previste esclusivamente per l'area balcanica dalla legge sulla ricostruzione della ex Jugoslavia (legge 21 marzo 2001, n. 84) approvata dopo l'intervento NATO in Serbia e Kosovo del 1999.

L'articolo 8 stabilisce i contributi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73.

L'articolo 9 disciplina gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte a sostenere l'impatto dell'allargamento dell'Unione europea sulle aree confinanti con i Paesi di nuova adesione, in coerenza con le politiche e i programmi comunitari a sostegno delle regioni frontaliere interessate all'ampliamento.

2. La presente legge favorisce altresì, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, la riorganizzazione del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo della cooperazione con le regioni confinanti della Repubblica di Slovenia e con le regioni limitrofe della Repubblica di Croazia, al fine di agevolare la rapida integrazione economica dei Paesi candidati e di perseguire il rafforzamento e la stabilizzazione dei rapporti con i Paesi dell'area balcanica.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito un fondo quinquennale, di seguito denominato «fondo», con la dotazione di 600 milioni di euro, la cui gestione è demandata alla regione Friuli Venezia Giulia, che provvede, con propria legge, a definirne il funzionamento.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, il fondo è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze o dal Ministro delle attività produttive, di intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, e gli interventi del fondo medesimo sono prioritariamente finalizzati:

a) alla realizzazione di nuove imprese innovative;

b) allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese esistenti;

c) alla realizzazione di programmi di riconversione e di ristrutturazione produt-

tive delle aziende aventi sede nella regione, in conseguenza dell'allargamento dell'Unione europea;

d) alla promozione di attività di cooperazione economica transfrontaliera;

e) alla riorganizzazione e alla maggiore efficienza del territorio, attraverso:

1) il potenziamento delle infrastrutture, dei servizi e delle reti, con particolare riguardo alle reti telematiche;

2) il recupero dei siti industriali inquinati e la dotazione di infrastrutture che assicurino la salvaguardia ambientale;

f) all'integrazione della rete di servizi sanitari e dei trasporti della città di Gorizia e della città slovena di Nova Gorica;

g) all'integrazione dei servizi e delle reti di pubblica utilità lungo la fascia di confine con la Repubblica di Slovenia, coinvolgendo nell'integrazione, dove possibile, anche la Repubblica di Croazia, al fine di migliorarne l'efficienza complessiva e la capacità di contribuire allo sviluppo dell'area;

h) al sostegno dei patti territoriali transfrontalieri.

3. Al fine di favorire l'innovazione, l'introduzione di nuove tecnologie e un più attivo collegamento delle imprese con le istituzioni che operano nel campo della ricerca applicata, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono compresi il sostegno all'istituzione e allo sviluppo di centri di ricerca e di trasferimento tecnologico operanti nella regione, con specifico riguardo al supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive e dei *cluster* intersettoriali. In particolare, possono concorrere al finanziamento a carico del fondo, in via prioritaria, i seguenti progetti, volti a garantire il trasferimento dei risultati alle imprese aventi sede nella regione:

a) i progetti svolti in cooperazione con le università regionali, con l'Area *Science Park* e le altre istituzioni del polo scientifico di Trieste, nonché con AGE-MONT — centro di innovazione tecnologica

di Amaro e gli istituendi parchi scientifico-tecnologici di Udine e di Pordenone;

b) i progetti che riguardano l'innovazione di processo, l'innovazione di prodotto e l'impiego avanzato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

c) i progetti che hanno come esito previsto la creazione e lo *start-up* di imprese innovative (*spin-off*);

d) i progetti di messa in rete delle istituzioni scientifiche e di ricerca della regione e il loro collegamento con i centri di ricerca di cui al presente comma;

e) i progetti di localizzazione nella regione di laboratori di ricerca e di unità che svolgono attività a forte contenuto di innovazione da parte di imprese extra-regionali.

4. Al fine di favorire la riorganizzazione delle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 2 sono altresì compresi i progetti di innovazione organizzativa, di *marketing*, di creazione di nuovi e più efficienti servizi professionali. Tali progetti possono essere predisposti dalle imprese, dalla pubblica amministrazione e dai centri culturali.

5. L'assistenza alle imprese per la predisposizione dei progetti di riorganizzazione è assicurata dalla regione Friuli Venezia Giulia anche attraverso il ricorso a un organismo specializzato, che può avere anche natura societaria. L'organismo di cui al presente comma, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati, si può avvalere di esperti provenienti dal mondo imprenditoriale e universitario e dalla pubblica amministrazione.

6. L'organismo di cui al comma 5, nell'espletamento dei propri compiti di assistenza nei confronti delle imprese, può suggerire agli enti territoriali gli interventi idonei a garantire efficienza al sistema esterno alle imprese medesime.

7. Ai fini dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 5, sono stanziati 7,5 milioni di euro per l'anno 2004; tale dotazione può essere integrata dalla regione Friuli Venezia Giulia e da altri enti interessati a favorire la riorganizzazione e il livello di competitività delle imprese del loro territorio.

ART. 3.

1. Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea, le disposizioni in materia di ingresso per lavoro di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applicano nella regione Friuli Venezia Giulia ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 1998, n. 286, e successive modificazioni, i datori di lavoro con unità produttive aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni al lavoro previste dalla disciplina vigente in materia di visti di ingresso e di permesso di soggiorno, possono utilizzare, al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 del citato testo unico, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, le seguenti categorie di lavoratori provenienti dai Paesi dell'Europa centrale e orientale:

a) lavoratori alle dipendenze di imprese con sede legale e operativa nei Paesi dell'Europa centrale e orientale per lo svolgimento, per un periodo determinato, di funzioni o di compiti specifici diretti all'attuazione di accordi di cooperazione industriale o di collaborazione commerciale, anche con finalità di addestramento o di aggiornamento professionale;

b) lavoratori dei Paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno partecipato nei Paesi di origine ad attività di istruzione e di formazione professionali promosse nell'ambito di programmi approvati, rispettivamente, dalle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto a seconda della sede del datore di lavoro interessato ovvero dalla regione in cui si svolge l'attività prevalente nel caso di datori di lavoro con sedi ubicate in entrambe le regioni, e realizzati

da enti locali, organizzazioni degli imprenditori e datori di lavoro;

c) lavoratori residenti nel territorio delle Repubblica di Croazia nei comuni dell'Istria e di Fiume.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Il regime delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non si applica nella regione Friuli Venezia Giulia nel caso in cui la regione medesima sottoscriva, sentite le parti sociali, accordi di programma, anche pluriennali, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in base ai quali le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma di interventi tra loro funzionalmente collegati che assicuri la gestione degli ingressi senza vincoli di quote predeterminate in modo da soddisfare l'offerta di lavoro dell'economia regionale. L'accordo di programma individua competenze, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure che concorrano all'attuazione del programma regionale a favore dell'immigrazione, con particolare riguardo alle iniziative in materia di prima accoglienza, formazione, inserimento al lavoro, abitazione, integrazione sociale e civile.

ART. 4.

1. Alle università della regione Friuli Venezia Giulia e alle istituzioni del polo scientifico di Trieste, iscritte in un apposito albo istituito dalla stessa regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata la somma complessiva di 50 milioni di euro nell'arco del quinquennio decorrente dal-

l'anno 2004, per la realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione con le università e con gli organismi di ricerca e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica e del Mediterraneo occidentale non aderenti all'Unione europea. Il 30 per cento della somma di cui al presente comma è riservato alla cooperazione tra università; 12 milioni di euro sono destinati alla istituzione di borse di studio per *master* post-laurea presso gli atenei della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei cittadini dei Paesi aderenti all'Iniziativa centro-europea (INCE).

2. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, in provincia di Trieste, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è attribuito un contributo annuale di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

ART. 5.

1. È istituito il Centro europeo per la formazione dei Paesi aderenti all'INCE e dei Paesi dell'Europa centro-orientale (PECO), di seguito denominato « Centro », con il fine di favorire la formazione nel campo dell'*acquis* comunitario dei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea e la diffusione delle conoscenze e delle competenze aziendali quali:

- a) *marketing*;
- b) pianificazione strategica;
- c) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) gestione della qualità aziendale;
- e) gestione delle risorse umane;
- f) gestione finanziaria;
- g) diritto comunitario, diritto europeo dei contratti, patrimonio costituzionale europeo costituito dalle norme sui diritti umani, sulle libertà fondamentali e sulla tutela delle minoranze.

2. Il Centro usufruisce per la sua attività di una caserma del Friuli Venezia Giulia, individuata dal Ministro della difesa previa intesa con la medesima regione. Per gli oneri derivanti dai lavori conseguenti alla trasformazione d'uso della caserma sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2004.

3. I corsi di studio istituiti presso il Centro, definiti previa intesa con la Commissione europea, sono affidati a docenti delle università regionali, a docenti da queste designati, ad esperti delle materie e a funzionari della Commissione stessa.

4. All'onere derivante dall'attivazione dei corsi di cui al comma 3 provvede la regione Friuli Venezia Giulia, con il contributo dello Stato, fissato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

ART. 6.

1. Per favorire il completamento del Corridoio europeo n. 5 e le connessioni internazionali di prioritario interesse nazionale e comunitario, per la realizzazione, l'ammodernamento, l'adeguamento e il potenziamento di tratte stradali e ferroviarie in territorio sloveno e ungherese, in caso di opere realizzate da società miste italo-slovene o italo-ungheresi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi speciali nella misura massima del 40 per cento del costo delle opere stesse e per un importo pari, nel limite massimo, a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

ART. 7.

1. La società finanziaria FINEST, divisa in due sezioni, e il centro di servizi INFORMEST, costituiti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, sono riuniti in un'unica società, della quale costituiscono sezioni autonome. All'unificazione si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, che individua in via provvisoria gli organi della nuova società.

2. Il consiglio di amministrazione della società nella composizione provvisoria di cui al comma 1 approva lo statuto, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Sono organi della società di cui al comma 1:

a) il presidente, designato dal Ministro delle attività produttive;

b) tre vice presidenti, ciascuno dei quali preposto ad una delle tre sezioni di cui al comma 1 e indicato dalla regione in cui ha sede la sezione medesima;

c) il consiglio di amministrazione, espressione dei soggetti pubblici e privati che partecipano alla società;

d) i comitati preposti alle sezioni di cui al comma 1, costituiti in seno al consiglio di amministrazione;

e) il collegio dei revisori dei conti.

4. Ciascuno dei comitati preposti alle sezioni autonome ai sensi del comma 3, lettera d), approva le operazioni di intervento di propria competenza, che diventano esecutive previa la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione della società.

5. Alla società di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in materia di partecipazioni societarie, l'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84. Le partecipazioni possono essere assunte anche qualora la società partecipata non abbia *partner* locali.

6. L'istruttoria svolta dalla società di cui al comma 1 assolve a quella dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero ai fini dell'ammissibilità alla copertura assicurativa dell'investimento.

7. L'Istituto per il commercio con l'estero, sede di Trieste, assicura alla società di cui al comma 1, in base ad accordi di programma, gli elementi di valutazione e di giudizio ritenuti utili ai fini dell'espletamento dei compiti della medesima società.

ART. 8.

1. Al fine della prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui alla legge 21 marzo 2001, n.73, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

ART. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008, per l'istituzione e il finanziamento del fondo; 7,5 milioni di euro per l'anno 2004 per l'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 2, comma 5; 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 per il finanziamento delle università della regione Friuli Venezia Giulia e delle istituzioni del polo scientifico di Trieste, di cui all'articolo 4, comma 1; 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, a titolo di contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, di cui all'articolo 4, comma 2; 2,5 milioni di euro per l'anno 2004 per i lavori di trasformazione della sede del Centro di cui all'articolo 5, comma 2; 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2004, a titolo di contributo dello Stato per il finanziamento dei corsi di studi del Centro di cui all'articolo 5, comma 4; 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2004 per le opere di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0048110